

Nota n°: 13/2020

Oggetto: Informativa sul Covid 19: le donazioni per fronteggiare l'emergenza

Sommario: Le erogazioni liberali, in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid 19 che danno diritto a benefici di natura fiscale.

Contenuto:

A seguito delle numerose donazioni effettuate dai nostri clienti, e dai cittadini italiani in generale, con la presente nota cerchiamo di riassumere i benefici fiscali che ne derivano a seguito delle nuove misure assunte dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il DL 17.03.2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") ha previsto, tra le altre, all'art. 66, alcuni benefici fiscali a seguito di erogazioni liberali, in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid 19, come brevemente riassunti nelle seguenti tabelle¹:

DONANTE	DONATARIO	TIPO DONAZIONE	BENEFICIO FISCALE
Persone fisiche e enti non commerciali	Stato, regioni, enti locali, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, strutture di ricovero e cura (pubbliche e private), etc.	Erogazioni liberali in denaro e in natura	Detrazione 30% della somma donata, con un limite di 30.000 €
Titolari di reddito d'impresa			Deduzione integrale dal reddito d'impresa, i beni ceduti gratuitamente non costituiscono ricavi fiscalmente rilevanti

MODALITÀ

I pagamenti devono avvenire attraverso strumenti tracciabili. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

¹ per un approfondimento più dettagliato si rimanda alle pagine successive.

1) **EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA**

Nel caso di erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel corso del 2020 da **persone fisiche o enti non commerciali**, nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ha diritto ad una detrazione dell'imposta lorda, ai fini delle imposte sul reddito, pari al 30% di quanto erogato con un limite massimo detraibile di 30.000 euro.

Nel caso di **erogazioni liberali, in denaro e in natura (ad es. mascherine e dispositivi di protezione)**, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate** nel corso del 2020 **da soggetti titolari di reddito d'impresa** nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro o per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti (nello specifico: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, nonché amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici ed associazioni sindacali e di categoria) si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in virtù del quale:

- le **erogazioni liberali** in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa;
- i **beni ceduti gratuitamente** non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e pertanto non rientrano nel computo dei ricavi fiscalmente rilevanti;
- i trasferimenti di tali beni non sono soggetti alle imposte sulle donazioni.

Si segnala che, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Va sottolineato il fatto che **l'Agenzia delle Entrate**, con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che **rientrano nel novero delle donazioni agevolabili anche le donazioni**

eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid19.²

Ai fini IVA, nel caso di erogazioni liberali in natura, verso i soggetti di cui sopra, la fattura dovrà riportare una descrizione analitica dei beni donati, il relativo valore ed il fatto che risultano essere esenti IVA ai sensi dell'art. 10. D.P.R. 633/72. Di conseguenza, l'IVA d'acquisto non verrà portata in detrazione.

Nel caso in cui la donazione sia effettuata nei confronti di soggetti diversi (ad es. soggetti privati), l'operazione è assoggettata ad IVA se al momento dell'acquisto è stata operata la detrazione dell'imposta. In questo caso è prevista l'emissione della fattura con l'indicazione dei beni oggetto di donazione, il valore degli stessi ed il valore dell'IVA.

2) VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI IN NATURA

Per quanto riguarda la valorizzazione delle **erogazioni in natura**, il decreto Cura Italia rimanda a quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019:

1. l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di **erogazioni liberali in natura** è quantificato sulla base del **valore normale del bene oggetto di donazione**, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR;
2. nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un **bene strumentale**, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale** all'atto del trasferimento;
3. nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (**beni alla cui produzione e/o scambio è diretta l'attività dell'impresa**), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR (**valore normale**) e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR (**valore delle rimanenze**);

² In quanto l'art. 66 del Decreto Cura Italia intende incentivare le erogazioni liberali "finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

4. qualora, **al di fuori delle ipotesi di cui ai punti 2. e 3.**, il valore della cessione, singolarmente considerata, **determinato in base al punto 1., sia superiore a 30.000 euro**, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

NOTA: **Per poter usufruire dei benefici fiscali**, i pagamenti devono avvenire attraverso strumenti tracciabili. L'erogazione liberale in natura deve invece risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso in cui il bene oggetto dell'erogazione liberale abbia richiesto una perizia come disposto dal precedente punto 4., il donatore dovrà consegnare al destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dr. Tullio Baldin